

STATUTO

**CARPE DIEM SOCIET
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTELEPRE PA CONTRADA
SASSANI SN

Numero REA: PA - 253713

Codice fiscale: 05418770821

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Statuto	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel co-	
	mune di Montelepre la Società cooperativa denominata " <u>CARPE</u>	
	<u>DIEM Società cooperativa sociale - ONLUS</u> ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-	
	sponsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-	
	nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-	
	tanze anche altrove.	
	Art. 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, sal-	
	vo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3	
	(Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera a)	
	della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione	

umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi ed aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto

diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le attività sociali sanciti dalla Costituzione Italiana di perseguire l' interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi finalizzati in via prioritaria, ma non esclusiva, a fornire risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico, disabili psichici, dimessi da ex ospedali psichiatrici, persone anziane, minori, immigrati, mediante strutture e servizi rivolti alla loro riabilitazione e risocializzazione, avvalendosi della deroga alla legge 1815/1939 prevista dall' art. 10 della citata legge 381/91.

Con riferimento a questi obiettivi, ed in coerenza con la natura prettamente relazionale delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, servizi e strutture sociali, quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:

La società nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, intende svolgere le attività previste dall'art. 1 comma 1 della legge 381/91 e della legge regionale 22/86 sui servizi socio-assistenziali, proponendosi gli scopi seguenti:

incentivare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, costituendosi quale forza operativa per assicurare in prospet-

	tiva posti di lavoro stabili e combattere la disoccupazione.	
	Operare nell'ambito della solidarietà sociale e nell'ambito	
	dei servizi di rilevanza sociale e utilità generale anche al-	
	l'interno di provvedimenti di carattere straordinario sul Mez-	
	zogiorno, ed ai sensi di tutte le leggi e norme Regionali Na-	
	zionali e Comunitarie emanate ed emanande sulla cooperazione	
	in genere e particolarmente finalizzati alla cooperazione gio-	
	vanile ed alla occupazione. La cooperativa raggiunge i suoi	
	scopi sociali con il lavoro dei propri soci ed attraverso le	
	convenzioni con gli Enti pubblici, parapubblici, enti locali(	
	comuni province regioni A.S.L. etc)nonché con gruppi di vo-	
	lontari, obiettori di coscienza, privati, lavoratori impegnati	
	in lavori socialmente utili (L.S.U), lavori di pubblica utili-	
	tà (L.P.U) e nei piani di inserimento professionale	
	(P.I.P.)pertanto la cooperativa potrà: con gli anziani, e i	
	relativi operatori in ossequio alla L.R. n.87. del 06/05/81 e	
	n.22/86 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ad	
	altro provvedimento emanato ed emanando gestire l'assistenza	
	domiciliare ed abitativa o presso ospedali case di cura e	
	luoghi di villeggiatura, realizzare soggiorni climatici marini	
	montani e termali, gite ricreative e soggiorni socio-	
	ricreativi, realizzare e/o gestire centri di incontro per at-	
	tività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni	
	di assistenza, case di riposo, case albergo, case protette e	
	comunità alloggio; l'assistenza socio sanitaria, realizzare	

	una rete di servizi per l'assistenza economica e quant'altro	
	contribuisca a migliorare le condizioni di vita degli stessi.	
	Con portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei	
	relativi operatori in ossequio alle leggi n.517/77, 68/81,	
	104/92 e successive modifiche ed integrazioni, prestare loro	
	anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, comunità	
	alloggio, case di riposo, centri diurni e notturni e luoghi di	
	villeggiatura, scuole e luoghi comuni e privati in genere; i-	
	stituire corsi scolastici a tutti i livelli per disadattati,	
	creare condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita	
	associata, prestare assistenza medica, generica e specialisti-	
	ca, adottando modalità particolari per tali soggetti, istitui-	
	re consultori per problemi di pertinenza de soggetto portato-	
	re di handicap, l'orientamento professionale del portatore di	
	handicap per il suo inserimento nelle istituzioni normali, di	
	qualificazione e riqualificazione, nonché delle attività lavo-	
	rative, gestire attività informativo-formativo rivolta a tutti	
	i cittadini specialmente ai loro genitori sul significato so-	
	cio-culturale dell'inserimento del portatore di handicap	
	(p.d.h.) in tutte le istituzioni e sedi normali che consentono	
	la prevenzione ed il recupero degli handicaps. La realizzazio-	
	ne e/o gestione di centri diurni e notturni di assistenza, ca-	
	se di riposo, case albergo, case protette e comunità alloggio.	
	Con i minori perseguire, attraverso formule innovative con	
	l'obbiettivo di creare un ambiente familiare in cui si favo-	

	risce l'elevazione morale e civile dei ragazzi, attività for-	
	mative, ricreative ed assistenziali, gestire scuole e dopo	
	scuola, casa e colonia, gestire centri ricreativi culturali e	
	sportivi, anche per favorire un forte sostegno agli adolescen-	
	ti in difficoltà; servizio di trasporto;	
	Con i tossicodipendenti in ossequio alla L.R. n. 64/84 e suc-	
	cessive modifiche ed integrazioni.	
	Inoltre la cooperativa potrà creare e/o gestire impianti poli-	
	valenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati al-	
	l'armonico sviluppo fisico e psico-fisico di tutti gli uten-	
	ti, segretariato sociale, servizio sociale professionale, case	
	di accoglienza per gestanti e ragazze madri, telesoccorso, tu-	
	rismo sociale, servizi di produzione e distribuzione di pasti	
	caldi per enti pubblici e privati, asili nido da zero a tre	
	anni e ad asili nido in genere, progetti che riguardano gli	
	extracomunitari ed il terzo mondo, servizi di custodia, puli-	
	zia lavanderia e tintoria anche mediante apertura o gestione	
	di appositi esercizi, di impianti pubblici e privati, valoriz-	
	zazione e promozione di spazi di libertà (pinete, piazze, ver-	
	de pubblico, spiagge, ville e giardini, servizi di bagnino,	
	salvataggio a mare e gestione di spiagge attrezzate).	
	Corsi di formazione professionale, di aggiornamento e qualifi-	
	cazione dei soci e di personale esterno, servizio di trasporto	
	in generale, gestire scuole e dopo scuole di ogni ordine e	
	grado , creare la diffusione, la produzione di pubblicazioni	

	culturali periodiche e anagrafiche, assumere iniziative di ca-	
	rattere culturale, organizzare apposite manifestazioni, conve-	
	gni e studi a tavola rotonda con eventuali intese con Enti	
	pubblici, provvedere alla catalogazione, censimento dati e ge-	
	stione di centri meccanografici commissionati da pubblici o	
	privati, sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimen-	
	ti legislativi che riconoscono e valorizzano le cooperative	
	sociali ed i relativi servizi, iniziative di volontariato au-	
	tonomo e collegato ai servizi pubblici e privati, interventi	
	di prevenzione primaria sul territorio in collaborazione con i	
	provveditorati agli studi, distretti scolastici ed agli organi	
	collegiali, elaborare dati, aderire a società e consorzi aven-	
	ti scopi congruenti, ricercare recuperare e divulgare arte,	
	culture e tradizioni popolari anche attraverso spettacoli,	
	creare convenzioni anche con il Ministero della difesa per	
	quanto concerne il servizio civile in alternativa al servizio	
	militare, stipulare convenzioni con personale specializzato	
	ove non ve ne sia disponibile tra i soci per comprovati motivi	
	funzionali della società, compiere tutte le operazioni di or-	
	dine tecnico e finanziario, mobiliare ed immobiliare necessa-	
	rie al raggiungimento dei fini sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscri-	
	zione in appositi albi o elenchi.	

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel pre-	
sente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste di-	
sposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti loca-	
li o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
della cooperazione.	
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plurien-	
nale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale,	
ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modi-	
ficative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni	
ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in	
altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collo-	
camento sul mercato.	
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
lamento approvato dall'Assemblea dei soci	
TITOLO III	
SOCI	

	Art. 5	
	(Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla forma-	
	zione degli organi sociali e alla definizione della struttura	
	di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parteci-	
	pano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti pre-	

	visti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-	
	citano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	
	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorren-	
	za con la Cooperativa .	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento della società.	
	Art. 6	
	(Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-	

	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	5 del presente statuto che intendano completare la loro forma-	
	zione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella	
	cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le verrà fissata dall'Organo amministrativo al momento del-	
	l'ammissione e non può comunque essere superiore a 5 anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilan-	
	cio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, com-	
	ma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	

	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la com-	
	pagine societaria;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavo-	
	ratori.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali	
	maturati.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei	
	soci.	

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisi-	
	che, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti in-	
	formazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per

	adeguarsi;	
	che, previa intimazione da parte degli Amministratori con ter-	
	mine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal-	
	l'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	

decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e
seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena
di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-
comandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei
provvedimenti stessi.

Art. 13

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-
lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la
cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-
cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-
tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai
superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,
ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e
non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai
sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione
del bilancio stesso.

Art. 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-
funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-

	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa	
	deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i re-	
	quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	

dell'art. 13.

Art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17

(Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 100,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 15.

Art. 18

(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci

in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

il termine minimo di durata del conferimento;

i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

	i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 20	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

dalla riserva straordinaria;

da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o

	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art. 22	
	(Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 23	

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
bili tra i soci non cooperatori.	
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
prevalente.	
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 24	
(Ristorni)	
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano	
le risultanze dell'attività mutualistica.	
La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio de-	
liberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della	
normativa vigente.	
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità de-	
gli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento	
TITOLO VI	

	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25	
	(Organi)	
	Sono organi della Società:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione;	
	il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26	
	(Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del-	
	l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R,	
	inviata 8 giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o	
	avviso da affiggere presso la sede sociale 8 giorni prima del-	
	l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve es-	
	sere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa parte-	
	cipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 27	
	(Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	

	delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovven-	
	tori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al prece-	
	dente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimen-	
	ti;	
	procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del	
	Collegio sindacale;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Ammini-	
	stratori ed ai Sindaci;	
	approva i regolamenti interni;	
	delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto co-	
	stitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sin-	
	daci;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua compe-	
	tenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomen-	
	ti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazio-	
	ne.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art. 26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	

l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30

	(Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di 2.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-	
	do comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-	
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore,	
	Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice	
	civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel-	
	l'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-	
	do o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impre-	
	sa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 31	
	(Presidenza dell'Assemblea)	

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32

(Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica .

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-

sidente.

Art. 33

(Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34

(Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37

(Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38

(Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se

	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri ef-	
	fettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemble-	
	a.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del	
	loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39	
	(Clausola arbitrale)	
	Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente	
	insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a	
	diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura	
	di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente	

	competente con riferimento alla sede della società, in vigore	
	alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazio-	
	ne, oppure, in base alla procedura di altro organismo di con-	
	ciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il	
	Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde ri-	
	chiesta delle parti.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60	
	giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo	
	che le parti concordino per iscritto, sarà devoluta alla co-	
	gnizione degli arbitri.”	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modali-	
	tà di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società	
	che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio;	
	le controversie relative alla validità delle decisioni dei so-	
	ci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della doman-	
	da di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si	

estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

uno, per le controversie di valore inferiore ad €. 60.000,00.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa da Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli

	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzio-	
	ne dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto ter-	
	mine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.	
	35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario di-	
	sporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del	
	termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissa-	
	no, al momento della costituzione, le regole procedurali cui	
	si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso,	
	devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41	
	(Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclosure, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO VIII	

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le mo-

difiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere	
stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se	
verranno costituiti.	
Art. 45	
(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu-	
zione)	
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
Art. 46	
(Rinvio)	
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
prevalente.	
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile conte-	
nente la "disciplina delle società cooperative", a norma del-	
l'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme del-	
le società a responsabilità limitata.	
Richiesto, io notaro ho ricevuto quest'atto, che ho letto ai	
comparenti, i quali lo hanno approvato.	
Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e da me di-	
retta ed in parte scritto da me, copre quattro facciate e do-	
dici righe di due fogli fin qui.	